STUDIO LEGALE LEONE–FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

LEONE FRANCESCO
2023.05.10 11:15:03
CN=LEONE FRANCESCO
C=IT
2.5.4.4=LEONE
2.5.4.42=FRANCESCO
RSA/2048 bits

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

SEZ I *BIS*- R.G. N.6889 /2023

ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

per la Sig.ra **C[redacted] S[redacted]** nata a Palermo (PA) il 15 marzo [redacted] (c.f. [redacted]) e residente a Palermo (PA) alla via [redacted] rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel 0917794561 fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel 00917794561 fax n. 0917722955) e Raimonda Riolo (C.F. RLIRND88P46A089B; raimonda.riolo@pec.it, tel 00917794561 fax n. 0917722955) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

CONTRO

- il **Ministero della Difesa** nella persona del Ministro *pro tempore;*
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,** nella persona del rappresentante legale *pro tempore;*
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti psico-fisici,** nella persona del rappresentante legale *pro tempore;*

E NEI CONFRONTI

- del Sig. [redacted], nato il [redacted], a [redacted] ed ivi residente in via [redacted];
- del Sig. [redacted], nato il [redacted], a [redacted] e residente a [redacted] in via [redacted]

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

-del provvedimento di inidoneità, n. 408605/2-12 di prot., adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 23 febbraio 2023, con il quale è stata formalizzata l'esclusione della ricorrente dal *«Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U. 4ª s.s. - Concorsi ed Esami n. 55 del 12 luglio 2022»* recante la seguente motivazione *«ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto: ha riportato il coefficiente* [redacted] *nell'apparato* [redacted] *poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: "NOTE* [redacted]

- del verbale di visita [redacted] emesso in sede concorsuale, datato 22 febbraio 2023 e conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 11 aprile 2023, nella parte in cui riporta il seguente giudizio diagnostico: «*NOTE* [redacted]»;

- di tutte le ulteriori valutazioni di natura psicofisica stilate sul conto della ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui ne rilevano l'inidoneità al ruolo di allievo carabiniere;

- dell'articolo 10 del bando con il quale è stata indetta la procedura concorsuale *«per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U. 4ª s.s. - Concorsi ed Esami n. 55 del 12 luglio 2022»* che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, nella parte in cui prevede che *«Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali»;*

- ove occorra e per quanto di ragione, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso *«reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in per il ferma quadriennale»* pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alle procedure concorsuali (All. al f.n. 99/1-22 CC di prot. datato 1 ottobre 2022 del C.N.S.R.);

- del bando con cui è stato indetto il concorso *«Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U. 4ª s.s. - Concorsi ed Esami n. 55 del 12 luglio 2022»* e succ. mod. e int.;

- della graduatoria di merito del concorso riguardante i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso, pubblicata il 14 aprile 2023 nella pagina web

istituzionale dedicata alla selezione nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

*****

Con ricorso *sub* r.g. n. 6889/2023, parte ricorrente ha censurato i provvedimenti che ne hanno decretato l'esclusione dalla procedura assunzionale di 4189 allievi agenti carabinieri in ferma quadriennale bandita dal Ministero intimato, nonché la relativa graduatoria dei vincitori, pubblicata nel portale web dedicato alla selezione lo scorso 14 di aprile.

Nel ricorso la ricorrente ha evidenziato che la graduatoria suddetta, limitandosi ad indicare il solo nominativo e la data di nascita dei vincitori e non anche le ulteriori generalità degli stessi (c.f., luogo e indirizzo di residenza), ha impedito alla stessa di procedere autonomamente alla notifica per i controinteressati dell'atto introduttivo del presente giudizio.

Tento evidenziando la Seggio ha rappresentato di aver inoltrato, in data 21 aprile, un'istanza di accesso volta, appunto, a ricevere i dati strumentali ad effettuare la notificazione *de qua*.

L'amministrazione, con provvedimento del 28 aprile 2023, ha individuato quali controinteressati i soggetti indicati in epigrafe ed in riscontro alla richiesta di parte ricorrente ha esibito le generalità degli stessi.

Tanto premesso, in questa sede si procede alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, che si riporta integralmente di seguito, ai soggetti potenzialmente controinteressati a resistervi: «

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

per la Sig.ra ***C[redacted] S[redacted]*** *nata a Palermo il 15 marzo [redacted] (c.f. [redacted]) e ivi residente alla via [redacted], rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel 0917794561 fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel 00917794561 fax n.*

0917722955) e Raimonda Riolo (C.F. RLIRND88P46A089B; raimonda.riolo@pec.it, tel 00917794561 fax n. 0917722955) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

CONTRO

*- il **Ministero della Difesa** nella persona del Ministro pro tempore;*

*- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, nella persona del rappresentante legale pro tempore;*

*- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti psico-fisici**, nella persona del rappresentante legale pro tempore*

NEI CONFRONTI

- dei soggetti che verranno individuati dalla resistente amministrazione in esito all'istanza di accesso alle generalità dei vincitori a tal uopo inoltrata dagli scriventi in data 21 aprile 2023. Invero, la graduatoria dei vincitori del concorso impugnato è stata pubblicata lo scorso 14 di aprile ma contenendo esclusivamente il nominativo e la data di nascita dei concorrenti e non anche le generalità degli stessi (pec e/o indirizzo di residenza e c.f.) impedisce alla ricorrente di procedere autonomamente alla notificazione del ricorso;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

- del provvedimento di inidoneità, n. 408605/2-12 di prot., adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 23 febbraio 2023, con il quale è stata formalizzata l'esclusione della ricorrente dal «Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U. 4ª s.s. - Concorsi ed Esami n. 55 del 12 luglio 2022» recante la seguente motivazione «ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto: ha riportato il coefficiente [redacted] nell'[redacted] poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: NOTE [redacted];

- del verbale di visita [redacted] emesso in sede concorsuale, datato 22 febbraio 2023 e conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 11 aprile 2023, nella parte in cui riporta il seguente giudizio diagnostico: «NOTE [redacted];

-di tutte le ulteriori valutazioni di natura psicofisica stilate sul conto della ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui ne rilevano l'inidoneità al ruolo di allievo carabiniere;

- dell'articolo 10 del bando con il quale è stata indetta la procedura concorsuale «per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U. 4ª s.s. - Concorsi ed Esami n. 55 del 12 luglio 2022» che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, nella parte in cui prevede che «Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali»;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso «per il reclutamento di 4.187 allievi carabinieri in ferma quadriennale» pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alle procedure concorsuali (All. al f.n. 99/1-22 CC di prot. datato 1 ottobre 2022 del C.N.S.R.);

- del bando con cui è stato indetto il concorso «Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U. 4ª s.s. - Concorsi ed Esami n. 55 del 12 luglio 2022» e succ. mod. e int.;

- della graduatoria di merito del concorso riguardante i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso, pubblicata il 14 aprile 2023 nella pagina web istituzionale dedicata alla selezione nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

Si premette in

FATTO

Con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale Concorsi ed Esami n. 55 del 12 luglio 2022, è stata indetta una procedura concorsuale per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, i posti a concorso sono stati così ripartiti:

« a)2.910 riservati, ai sensi dell'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;

b) 1.247 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;

c) 32 (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili) riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni».

La selezione ha previsto l'espletamento delle seguenti prove:

1. prova scritta di selezione;

2. prove di efficienza fisica;

3. accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneità psicofisica;

4. accertamenti attitudinali; 5. valutazione dei titoli.

L'odierna ricorrente ha partecipato alla selezione adesso impugnata concorrendo per i posti di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera b) ed ha brillantemente superato i primi due step concorsuali.

Segnatamente, la Sig.ra [redacted] ha proficuamente sostenuto la prova scritta di selezione e le prove di efficienza fisica.

La ricorrente è stata, pertanto, ammessa a sostenere gli accertamenti psico-fisici del concorso, consistenti nella sottoposizione dei candidati a diverse visite mediche ed

analisi cliniche volte ad appurare la compatibilità dei valori fisiologici e del quadro clinico complessivo degli stessi alle previsioni normative in tema di accertamento dell'idoneità al servizio militare.

*Gli accertamenti di cui si discorre sono stati individuati all'articolo 10 del bando che, oltre a richiedere ai candidati la produzione di una copiosa documentazione sanitaria attestante la "normalità" del quadro fisiologico, in linea con quanto stabilito dalla Direttiva tecnica di cui al DM 04/06/2014, ha delineato il seguente profilo sanitario di idoneità per accedere al ruolo di allievo Carabiniere: «**psiche (PS)** 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2» ed ha altresì specificato che sarebbero stati riconosciuti non idonei i soggetti affetti dalle: «imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle **imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, nr.90** o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3[...]» e da «tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere [...]».*

La lex specialis ha, poi, demandato le specifiche modalità di svolgimento delle procedure per gli accertamenti psico-fisici del concorso alle norme tecniche per lo svolgimento delle verifiche de quo, adottate dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alla selezione.

Tale ultimo provvedimento, in particolare, ha specificato le tecniche di espletamento degli accertamenti sanitari nonché le modalità di attribuzione dei relativi esiti (c.d. coefficienti) delle verifiche.

Per quanto d'interesse, in ordine alla valutazione del cosiddetto apparato "psiche" (PS), la direttiva, oltre a ribadire che ai fini di una positiva valutazione il candidato avrebbe

dovuto ottenere un coefficiente non superiore a 1, ha previsto l'utilizzo dei seguenti strumenti di indagine:

«-psichiatria:

- *batteria testologica;*
- *anamnesi;*
- *visita/colloquio clinico;*
- *approfondimento testologico (eventuale, su valutazione dello specialista)».*

Tanto premesso, lo scorso 22 di febbraio la ricorrente si è sottoposta agli accertamenti in parola.

La specifica indagine inerente al profilo psichico della ricorrente è consistita, in particolare, nella somministrazione di un solo test psicologico (MMPI-2, Minnesota Multiphasic Personality Inventory) e in un colloquio espletato con l'Ufficiale psichiatra.

È doveroso evidenziare, sin da subito, che la Commissione di concorso non ha sottoposto ***la ricorrente ad alcun approfondimento testologico, seppure tale possibilità fosse prevista, come già precisato, dal bando.***

Sicché, all'esito di tale "sbrigativa" valutazione, la Sig.ra [redacted] è stata destinataria di un "verdetto" del tutto inaspettato: pur valutata compatibile al ruolo in tutti i settori di indagine previsti dalla normativa di riferimento, la stessa è stata ritenuta "non idonea" sulla scorta della seguente diagnosi: «ha un profilo sanitario non compatibile con quello 6 previsto in quanto: ha riportato il coefficiente [redacted] nell' [redacted] poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: NOTE [redacted]».

Tale valutazione è valsa alla ricorrente la diretta esclusione dal prosieguo dell'iter concorsuale.

In conseguenza di ciò la Sig.ra [redacted], stupita nonché preoccupata dalla suddetta diagnosi concorsuale, ha tempestivamente avanzato un'istanza volta ad accedere alle valutazioni mediche stilate in sede selettiva ed ha contestualmente deciso di sottoporsi ad ulteriori esami psicodiagnostici presso il Prof. Daniele La Barbera, eminente

[redacted] *palermitano nonché docente ordinario di psichiatria presso l'Università degli Studi di Palermo.*

Ebbene, tanto gli atti esibiti dalla procedente quanto le ulteriori certificazioni mediche rilasciate al ricorrente hanno reso manifesta l'illegittimità del provvedimento di esclusione che, quindi, merita di essere censurato.

Donde il presente ricorso che si affida ai seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DELL'ART. N. 582 DEL D.P.R. 15 MARZO 2010, N.90- FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE L'ACCERTAMENTO DELLE IMPERFEZIONI E INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE DI CUI AL D.M. 4 GIUGNO 2014- FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 2 DELL'ELENCO (A) DELLE IMPERFEZIONI E INFERMITÀ ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DI CUI AL D.M. 4 GIUGNO 2014-VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DELLE NORME TECNICHE DEL CONCORSO PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ PSICOFISICA – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90- DIFETTO DI MOTIVAZIONE–DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST.

La Commissione sanitaria del concorso ha sottoposto la ricorrente ad un accertamento dell'idoneità [redacted] *del tutto superficiale e conseguentemente ha adottato l'erroneo quanto illegittimo provvedimento di esclusione odiernamente gravato che, oltre a non 7 rispecchiare il reale stato psicologico della stessa, non soddisfa i requisiti normativi richiesti per la formulazione di un giudizio di inidoneità* [redacted]

I.I. Secondo l'impugnata diagnosi concorsuale la Sig.ra [redacted] presenterebbe delle «note di [redacted] "disturbo" che, a detta di parte avversaria, comporterebbe l'immediata attribuzione del coefficiente [redacted] all'apparato [redacted]

Cionondimeno, come di dimostrerà nel prosieguo, così non è: il disturbo asseritamente riscontrato dalla procedente non è qualificato come causa di inidoneità al servizio militare dal quadro normativo di riferimento.

A tale proposito si evidenzia, in primo luogo, che secondo quanto espressamente previsto dal bando di concorso in esame la normativa primaria di riferimento ai fini dell'individuazione del giudizio di idoneità/inidoneità psicofisica al servizio militare è contenuta nel D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010 che al suo articolo 582 elenca le «imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare».

*Tale atto, per quanto qui interessa, alla lettera r) elenca, in via tassativa, le seguenti patologie di natura psichiatrica che sono ritenute incompatibili con lo svolgimento del servizio militare «**1) il ritardo mentale**, di qualsiasi livello, purché tale da pregiudicare il rapporto di realtà o le capacità relazionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea; **2) i disturbi del controllo degli impulsi**, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea; **3)** i disturbi **dell'adattamento**, trascorso, se occorre, il periodo di Inabilità temporanea; **4)** le **parafilie** e i disturbi dell'identità di genere, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea; **5)** i disturbi della comunicazione, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea; **6)** i disturbi da tic, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea; **7)** i disturbi delle funzioni evacuative, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea; **8)** i disturbi del sonno, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea; **9)** i disturbi della condotta alimentare, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea; **10) i disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive**, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea; **11)** ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 2012, N. 40)); **((12)** i disturbi di personalita' **(paranoide, schizoide, schizotipico**, antisociale, 8 borderline, istrionico, narcisistico, evitante, dipendente, **ossessivo compulsivo** di personalità), trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;)) **((13)** i disturbi nevrotici e reattivi, trascorso, se*

*occorre, il periodo di inabilità temporanea;)) **((14)** i disturbi psicotici trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;))»*

*Ebbene, ciò che si trae da una semplice lettura delle previsioni riportate è, da un lato, la chiara volontà legislativa di correlare i provvedimenti di esclusione a quelle sole patologie psichiatriche ivi elencate in quanto effettivamente gravi e certamente incompatibili con l'ottenimento dell'idoneità al servizio, dall'altro, **in vista della tassatività della detta elencazione, il divieto per le procedenti commissioni di adottare giudizi escludenti sulla base di diagnosi "creative" e comunque non conformi all'elenco normativo suindicato.***

Sicché alla luce delle superiori considerazioni la procedente non avrebbe certamente potuto escludere la Sig.ra [redacted] per via del riscontro di una non ben determinata condizione di [redacted]" che, a ben vedere, oltre a non rientrare affatto nel novero di patologie [redacted] escludenti indicate dalla legge, non risulta nemmeno assimilabile lontanamente a nessuno dei ripetuti disturbi della [redacted]

Adottando l'impugnato provvedimento di esclusione, quindi, l'intimata ha arbitrariamente confezionato un giudizio di inidoneità del tutto disancorato dal quadro normativo di riferimento nonché, in effetti, violativo della ratio che "a monte" lo sorregge e che, naturalmente, è quella di costringere la discrezionalità tecnica delle commissioni concorsuali entro limiti ben definiti e stringenti, ciò al fine di limitare abusi nei confronti dei concorrenti.

La mancata inclusione del disturbo indicato dalla commissione esaminatrice quale motivo di esclusione tra le patologie escludenti previste dal DPR n.90/2010 che costituisce la normativa primaria di riferimento rende già evidente l'assoluta illegittimità dell'esclusione.

Ma vi è di più.

Le [redacted] che a detta della p.a. sarebbero in grado di sorreggere l'esclusione concorsuale non trovano un supporto normativo neppure nell'ambito del D.M. Difesa 4 giugno 2014, pure invocato dalla lex specialisin tema di accertamento delle imperfezioni e infermità e che al proprio punto 2 prevede l'attribuzione del coefficiente negativo pari

*a 2 nel caso in cui siano riscontrabili «**Elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo** [redacted] e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative (es. "in atto: note di...; elementi di...")».*

*Tale previsione, dunque, subordina la possibilità per le Commissioni concorsuali di **assegnare un coefficiente di inidoneità alla sussistenza di problematiche della personalità che seppure non immediatamente invalidanti siano comunque evidentemente "sintomatiche" di patologie** [redacted] **latenti e/o di futura insorgenza.***

Ragionevolmente, il legislatore impone che in presenza di patologie di lieve entità la dichiarazione di non idoneità del candidato venga limitata ai soli casi in cui le commissioni di concorso siano in grado di dimostrarne e circostanziarne gli effetti concretamente invalidanti discendenti dalle stesse! Un onere motivazionale "rafforzato" al precipuo fine di evitare che commissioni di concorso, abusando della propria discrezionalità tecnica, siano in grado di formulare giudizi di esclusione sorretti da circostanze non concretamente invalidanti né realmente incompatibili con i ruoli militari.

*Nel caso di specie, tuttavia, così non è stato: la Commissione concorsuale si è difatti limitata ad rilevare, laconicamente, **la presenza delle ripetute note** [redacted] **senza, però, specificare se e perché da tale connotazione caratteriale, pressoché fisiologica in una ragazza giovane** potesse risultare correlata con l'insorgenza di un disturbo* [redacted]

Da tali considerazioni discende che ove la Commissione di concorso avesse scrupolosamente applicato la normativa di riferimento al caso della ricorrente di certo non avrebbe potuto attribuire alla stessa il negativo coefficiente di 2 che, si ribadisce, deve 10 riguardare l'accertamento di disturbi lievi ma pur sempre sintomatici di patologie [redacted]

Si tratta all'evidenza di un marchiano errore che ha irrimediabilmente inficiato l'istruttoria concorsuale e, di conseguenza, il giudizio di esclusione impugnato: emerge con estrema evidenza l'arbitrarietà e l'erroneità dell'operato amministrativo e il

conseguente difetto di motivazione del provvedimento di esclusione notificato alla ricorrente che, a ben vedere, aveva dimostrato già in sede concorsuale di essere in possesso di tutti i requisiti psico-fisici necessari all'espletamento del ruolo per cui ha concorso.

In definitiva, infatti, qualora la Commissione avesse correttamente apprezzato la lievità del disturbo diagnosticato al ricorrente, facendo attenta osservazione del dato normativo di cui al punto 2 della tabella A della Direttiva 2 giugno 2014 avrebbe dovuto attribuire alla stessa il positivo coefficiente di [redacted]all'apparato p[redacted]e, per l'effetto, avrebbe dovuto ammettere la stessa ai successivi accertamenti attitudinali del concorso.

Val la pena ricordare che l'imperizia delle Commissioni di concorso nell'individuazione dei valori normativi strumentali a conferire il giudizio di idoneità/inidoneità psicofisica è già nota a Codesto Ecce.mo Giudice che si è recentemente occupato di fattispecie analoghe alla presente censurando proprio le erronee interpretazioni normative che avevano indotto la medesima Amministrazione oggi resistente ad adottare provvedimenti di esclusione psicofisica (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. I bis, ord. n. 8761 dell'8 agosto 2018, T.A.R. Lazio Sez. I bis, decr. caut. 6439/2017).

In un caso del tutto identico al presente**, riguardante la medesima procedura concorsuale Codesto Ecc.mo **Giudice ha disposto la verificazione giudiziale al fine di ottenere chiarimenti circa l'effettiva sussistenza di una causa di inidoneità al servizio militare (TAR Lazio Sez. I, bis ord. n.8746/2021) e in esito all'incombente istruttorio che ha certificato l'assenza di problematiche normativamente incompatibili con il servizio militare ha riammesso il ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo (TAR Lazio, sez. I bis, ord. n.12268/2021).

*Da quanto sinora argomentato discende, quindi, che nel caso in analisi la richiesta di verificazione, di concerto con quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato, non è mirata ad ottenere una «nuova valutazione dell'idoneità del candidato» ma è volta a «**verificare che la competente commissione medica dell'Amministrazione abbia adottato una metodologia di analisi corretta**: altrimenti detto, può essere oggetto di*

approfondimento istruttorio solo l'attendibilità del giudizio» (Cons. St. Sez. IV, sent. n. 1900/2020).

Invero, i Giudici di Palazzo Spada, seppur evidenziando la tendenziale insindacabilità dei giudizi psicofisici espressi dalla commissioni di concorso, hanno ritenuto possibile ed anzi necessaria la ripetizione e/o una verifica in ordine allo svolgimento dell'accertamento contestato per i casi come quello di specie, in cui il giudizio di esclusione risulta evidentemente inattendibile perché frutto della dimostrata inabilità della Commissione esaminatrice di analizzare gli esiti delle valutazioni. (cfr. Cons. St. Sez. IV sent. n.7325/2020 e Cons St. Sez.II, sent. n.8137/2021).

Ebbene, l'erronea e fuorviata applicazione delle norme imperative che disciplinano la selezione non può che rientrare nel novero delle evidenti e censurabili irregolarità indicate dal Giudice di Appello.

Donde già sotto tale primo profilo il giudizio notificato alla ricorrente risulta censurabile.

I.II. *Seppure, come dimostrato, da una corretta interpretazione delle evidenze concorsuali sarebbe dovuto discendere un giudizio di immediata idoneità non può sottacersi che, peraltro, anche le valutazioni specialistiche* ***effettuate sulla ricorrente a pochi giorni dall'esclusione hanno certificato che la stessa possiede un profilo [redacted] perfettamente maturo e privo di quelle note [redacted]" riscontrate in sede selettiva.***

Segnatamente, in data 20 aprile 2023, la ricorrente si è recata presso lo studio del Prof. Daniele La Barbera, docente ordinario di [redacted] presso l'Università degli Studi di Palermo ed ha mostrato allo stesso tutto il carteggio concorsuale al fine di ottenere una valutazione oggettiva sul proprio stato [redacted]

Ebbene, l'eminente specialistica interpellato dalla ricorrente, a seguito di un'attenta valutazione [redacted] basata sia su incontri che sugli esiti del test reattivo [redacted], ha 12 fornito la seguente descrizione psichiatrica del tutto fisiologica «Accede al colloquio in ***modo pacato*** *[...]l[redacted]a appare* ***del tutto libera da errori o deficit*** *di sorta [...]buone capacità di [redacted] e di [redacted] [...] il tono dell'[redacted]ppare*

normale[...] pacata equilibrata e ***non è possibile evidenziare anche a livello mimico, gestuale e posturale segni specifici di*** [redacted] ***e*** [redacted] *[...] una personalità ben strutturata [...] in grado di contenere ed elaborare le pulsioni aggressive».*

In conclusione, quindi, il Prof. La Barbera ha nettamente escluso la sussistenza di "note [redacted] ***" di qualsiasi grado e natura ed è anzi giunto a certificare che*** *«la anamnesi,* ***il colloquio*** [redacted] ***e l'esame psicodiagnostico consentono di escludere la presenza di problematiche di natura psicopatologica. In particolare, l'esame clinico effettuato dal sottoscritto non ha evidenziato manifestazioni di natura*** [redacted] ***o comunque espressive di*** [redacted] ***durante la visita*** [redacted]

Smentendo in toto la diagnosi effettuata dalla Commissione di concorso lo specialista [redacted] *ha, in primo luogo, ritenuto* ***insussistenti le note*** [redacted] *cui la resistente ha fatto riferimento e, in secondo luogo, ha* ***rappresentato l'impossibilità di "leggere" tra le caratteristiche personologiche della ricorrente dubbi o timori in ordine a latenti o future patologie*** [redacted]

Anche sotto tale profilo la valutazione espressa in sede concorsuale risulta, pertanto censurabile.

Non vi sono, difatti, motivate ragioni per discostarsi dall'eminente giudizio medico specialistico su indicato né si può, ragionevolmente, ritenere che il lasso temporale intercorrente tra l'esclusione concorsuale e la nuova certificazione [redacted] *qui in analisi abbia avuto incidenza in ordine a possibili variazioni dello status fisico della ricorrente.*

*Come affermato in più occasioni da Codesto Ecc.mo T.A.R., difatti, «****La condizione di salute*** [redacted] ***è oggettivamente verificabile anche con un accertamento a posteriori, non potendo mutare significativamente nel breve tempo»*** *e ciò in quanto sarebbe illogico 13 ritenere «che un soggetto* [redacted] *possa dissimulare la propria condizione di disagio* [redacted] *nel corso di una visita clinica eseguita da*

specialisti in medicina [redacted] e [redacted]» (T.A.R. Lazio Sez. I quater, sent.7056/2019 del 31 maggio 2019).

Del resto, occorre altresì evidenziare che seppure ci si trovi in presenta, com'è noto di accertamenti caratterizzati da ampia discrezionalità tecnica, cionondimeno, il granitico orientamento espresso da Codesto Ecc.mo Giudice è costante nell'affermare che, nei casi come quello in analisi, ***«le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto e illogicità»*** *(cfr., ex multis, T.A.R. Lazio Sez. I Quater sent. n. 4026 del 6 aprile 2021).*

Sulla scorta di tali osservazioni, in diversi casi perfettamente analoghi al presente, Codesta Ecc.ma Sezione ha, difatti, «Ritenuto necessario, anche alla luce della documentazione depositata dal ricorrente disporre una verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., finalizzata ad accertare, in contraddittorio tra le parti, se parte ricorrente riporti effettivamente ": "-OMISSIS-"» *(ex multis, T.A.R. Lazio Sez. I Bis, ord. caut. n. 13823 del 21 dicembre 2020 e nello stesso senso TAR Lazio Sez. I bis, ord. n.8746/2021).*

Il provvedimento impugnato appare, dunque, non adeguatamente motivato e risulta al contempo illogico e irrazionale, alla luce di quanto sinora dimostrato.

Tanto premesso l'esclusione oggi gravata si appalesa meritevole di essere censurata in quanto illegittima e discriminatoria.

IN VIA ISTRUTTORIA

La ricorrente ha dimostrato già in sede concorsuale di possedere l'idoneità al ruolo di allievo Carabiniere, difatti, come ut supra argomentato, il provvedimento di esclusione discende da un marchiano errore nell'interpretazione delle norme applicabili da parte della procedente. Inoltre, la Sig.ra [redacted] ha depositato in atti certificazione medica attestante la normalità del proprio quadro [redacted] nonché la piena compatibilità dello stesso con il quadro normativo di riferimento.

Tuttavia, qualora codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che

venga disposta una verificazione o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Il verificatore, in linea con gli insegnamenti recentemente forniti dalla giurisprudenza Amministrativa, dovrà accertare se la diagnosi concorsuale, se interpretata alla luce del dettato normativo applicabile alla fattispecie, poteva effettivamente condurre la procedente ad escludere la ricorrente *e se gli atti stilati in sede concorsuale potevano, in effetti, condurre all'adozione di un provvedimento di inidoneità psicofisica. Trattandosi di un requisito, quello dell'integrità psicologica, che non può mutare nel breve lasso di tempo si chiede, altresì, al verificatore di ripetere l'accertamento concorsuale gravato e di porre in essere tutti gli accertamenti ritenuti idonei per analizzare oggettivamente la [redacted] del ricorrente.*

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Dalle considerazioni esposte in fatto e in diritto emerge chiaramente il fumus boni iuris che giustifica il provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati.

Con riferimento al periculum in mora è sufficiente rilevare che la procedura concorsuale gravata è stata appena definita mediante la pubblicazione, lo scorso 14 di aprile, della graduatoria dei vincitori ***e secondo quanto pubblicato dalla procedente lo scorso 18 di aprile le operazioni di incorporamento avverranno dal 2 al 6 maggio pp.vv.***

Donde l'urgente necessità di ottenere una celere riammissione della ricorrente all'iter selettivo, al fine di consentire alla stesso di concludere l'iter concorsuale anche mediante sessioni di prova apposite entro una tempistica compatibile con l'avvio del corso formativo successivo all'incorporamento.

A tal fine si chiede, altresì, che l'attività di verificazione, ove disposta, venga svolta in tempi celeri e comunque compatibili con le date suindicate.

Ove, infatti, non venissero concesse alla ricorrente le misure cautelari indicate si verificherebbe un gravissimo pregiudizio per lo stesso il quale perderebbe ogni possibilità 15 di essere assunta e subirebbe, di conseguenza, un danno alla carriera e anche alla vita personale e di relazione, di portata davvero incalcolabile.

***

Istanza ex art. 41 c.p.a.

La procedura concorsuale è stata definita con l'adozione delle relative graduatorie lo scorso 14 di aprile ed il ricorrente, al fine di poter procedere alla notifica del ricorso ad almeno un controinteressato entro i rituali termini ha chiesto alla p.a. di fornirgli le generalità degli ultimi due vincitori.

Tuttavia, ove Codesto Giudice ritenesse doverosa l'effettuazione di notifiche ulteriori a quelle già effettuate ed effettuande, si chiede di poter essere autorizzati alla ***notifica per pubblici proclami****, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.*

***

Per tutto quanto dedotto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

-in via istruttoria*: autorizzare la notifica per pubblici proclami;*

-in via istruttoria*: qualora ritenuto opportuno e necessario disporre la verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica di ufficio ex art. 67 c.p.a.;*

- in via cautelare*, sospendere gli atti impugnati con ogni consequenziale statuizione, in particolare, disponendo l'ammissione della ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale;*

- nel merito*, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione, con ogni consequenziale statuizione.*

Si dichiara che la presente controversia sconta un contributo unificato pari a 325,00 euro.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo-Roma, 21 aprile 2023

Avv. Francesco Leone *Avv. Simona Fell* *Avv. Raimonda Riolo».*

Palermo, 10 maggio 2023

Con osservanza

Avv. Francesco Leone Avv. Simona Fell Avv. Raimonda Riolo